

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 212 DEL 27-12-2017

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI
ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore 13:00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Catalini Ilenia	Sindaco	P
LAMBERTUCCI FEDERICA	Vice Sindaco	P
LAMBERTUCCI FABIO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il Segretario comunale Sig. Appignanese Giuliana

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Catalini Ilenia in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE DOTT.SSA FEDERICA PAOLONI

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Premesso che il Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n.267, ha ridisegnato la mappa delle competenze in ordine all'approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché delle modifiche alla disciplina dei tributi e che la legge finanziaria 2007 legge 296/2006 ha espressamente attribuito la competenza in materia di aliquote ICI, ora IMU, oltre alla Tasi, al Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

DATO ATTO che anche la legge di stabilità per l'anno 2018, seppur non ancora pubblicata, proroga il blocco anche per il corrente esercizio, dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Precisato inoltre che la L. 208/2015 ha disciplinato quanto segue:

- Il comma 10 lett. a) e a-bis) dell'art.1 prevede la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, non accatastati in gruppi A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato, e non possieda un secondo immobile in Italia (può possedere al massimo un altro immobile nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale).
- Il comma 13 art. 1 della legge di Stabilità introduce l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli del Comune di Loro Piceno dall'anno 2016;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione
- Il comma 14 lett. a) b) c) ed il comma 28 dell'art.1 stabiliscono che dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; in conseguenza di ciò non si applica più l'aliquota dello 0,33% introdotta dal Comune di Loro Piceno per l'abitazione principale.
- Il comma 25 dell'art. 1 abroga l'IMU secondaria, restano quindi in vigore l'I.C.P.-D.P.A. e la COSAP;
- Il comma 739 dell'art.1 reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 83/2012), chiarendo che tale abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma, come il Comune di Loro Piceno; in tal modo viene definitivamente chiarita la legittimità delle tariffe deliberate in passato.

Considerata, pertanto, la necessità di deliberare in ordine alla proposta al Consiglio Comunale delle aliquote dei tributi di rispettiva competenza, nonché in ordine alle tariffe di propria competenza, in funzione della predisposizione del DUP per il periodo 2018/2020;

Dato atto che occorre proporre, al Consiglio Comunale, la conferma delle aliquote vigenti nel 2017 dell'addizionale comunale all'IRPEF; come approvate con atto di Consiglio Comunale nr. 4 del 30/03/2017:

scaglione da 0 a 15.000 euro	- aliquota (%) 0,40
scaglione da 15.000 a 28.000 euro	- aliquota (%) 0,45
scaglione da 28.000 a 55.000 euro	- aliquota (%) 0,50
scaglione da 55.000 a 75.000 euro	- aliquota (%) 0,60
scaglione oltre 75.000 euro	- aliquota (%) 0,80

VISTE le aliquote vigenti nel 2017 dell'IMU che vengono confermate per l'anno 2018, come segue:

Tipologia	Aliquota in vigore
Aliquota ordinaria	0.9%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze non escluse: - detrazione 200,00 euro	0.5%
Immobili categoria D (esclusi i fotovoltaici) posseduti ma non utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.8%
Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.76%
Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano l'attività di commercio	0.76%
Immobili (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare	0.82%
Impianti fotovoltaici a terra	1.06%
Aree fabbricabili diverse dalle zone C (di espansione residenziale)	0.8%
Aree fabbricabili zone C (di espansione residenziale)	0.96%

Considerato, in proposito, che occorre proporre, al Consiglio Comunale, la conferma delle aliquote vigenti dell'IMU come sopra riportate, dando atto che:

- La legge di Stabilità 2016 all'art.1 comma 13 prevede che *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”*. Da tale disposizione consegue che i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Loro Piceno non sono più soggetti a IMU;
- la Legge di Stabilità 2016 all'art.1, comma 10 introduce la riduzione del 50% della base imponibile per in alcuni casi specifici di comodato nell'ambito degli immobili con aliquota imu agevolata pari a 0,82;

VISTE le aliquote relative alla TASI, approvate con delibera di Consiglio Com.le n.9 del 22/04/2016, come segue:

Tipologia immobili	Aliquota e detrazione
Abitazione Principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ed altre unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale	Aliquota 3,3 per mille
Altri immobili ed aree fabbricabili	Aliquote 0,00 per mille
Detrazione abitaz. Principale	per rendite catastali fino ad Euro 600,00: detrazione di Euro 100,00 e Euro 60,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni convivente con il soggetto passivo
	per rendite catastali da Euro 601,00 a Euro 700,00: detrazione di Euro 60,00 e Euro 60,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni convivente con il soggetto passivo
	per rendite catastali da Euro 701,00 a Euro 1.150,00: detrazione Euro 60,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni convivente con il soggetto passivo
	per le rendite superiori a Euro 1.150,00 nessuna detrazione

Considerato, in proposito, che le fattispecie impositive assoggettate all'aliquota ordinaria dello 0,33 PER CENTO non sono più assoggettabili a TASI, in conseguenza della modifica del presupposto impositivo disposto dalla Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 14, e che, pertanto, dall'anno 2016 tale aliquota non trova più applicazione;

Dato atto che, dall'anno 2014, la TARES (tassa rifiuti) è stata abrogata dall'articolo 1, comma 704, della legge n.147 del 2013 e sostituita dalla "TARI" le cui tariffe, da approvare con apposita delibera di Consiglio Com.le, dovranno, comunque, coprire i costi del relativo servizio previsti, per il corrente anno, in base ai dati di pre-consuntivo, in complessivi Euro 300.000,00 arrotondati e che per tale tributo non si applica il "blocco delle tariffe". Per tale gettito è in corso la quantificazione delle minori entrate di tale risorsa a seguito del sisma ai sensi dell'articolo 48 del dl 189 del 2016, come modificato dal dl 50 del 2017;

Dato atto che occorre, per quanto di competenza della Giunta, confermare, per l'anno 2018, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvate da ultimo con la deliberazione di Giunta Com.le n.167 del 20/12/2000 e così come riportato negli allegati 1 e 2;

Rilevata l'opportunità per quanto di competenza della Giunta, di confermare per l'anno 2018 la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alle tariffe proposte con atto consiliare n. 46 del 20.12.1994, salvo che per gli erogatori di servizi pubblici per i quali la tassa non viene più pagata in base ai Km. di linee presenti sul territorio ma per un importo di €. 0,78 ad utenza con un minimo di €. 516,46 annuo, secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio n.10 del 28/02/2000;

Riconosciuta altresì l'opportunità di confermare per l'anno 2018 le attuali contribuzioni relative:

- alla **mensa scolastica**, il cui ultimo aggiornamento risale all'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2003 che prevede i seguenti importi:
 - a) alunni €. 3,00
 - b) insegnanti €. 4,00

- alle **lampade votive**, il cui ultimo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2003 prevede le seguenti tariffe:
 - a) annuale €. 12,00

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| b) bimestrale | €. 10,00 |
| c) cappella gentilia diritti allaccio | €. 25,00 |
| d) diritti altri allacci | €. 9,00 |

DATO ATTO inoltre che l'art. 34 del D.L. 179/2012 al comma 26 sancisce che al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive».

- all'uso del **Campo di Calcetto**, via Kennedy, stabilite con Deliberazione di Consiglio 23 del 30/06/2003. Gli importi previsti sono:

- | | |
|---|----------|
| a) PER OGNI ORA DI USO DEL CAMPO SINO alle 20 | €. 30,00 |
| b) PER OGNI ORA DI USO DOPO le 20 | €. 40,00 |

- all'uso della **Pesa Pubblica** stabilite con Deliberazione di Consiglio 2 del 13.02.2004 L'importo previsto è:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| a) Per ogni richiesta di pesatura | €. 1,00 |
|-----------------------------------|---------|

- al **servizio del trasporto scolastico**, prevedendo gli importi che seguono, approvati con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2005, salvo la possibilità di avvalersi dell'opzione stabilita con Deliberazione di Giunta n. 138 del 10/11/2004, che prevede l'utilizzo del servizio solo all'andata o solo al ritorno, con la conseguente riduzione della contribuzione delle famiglie, come appresso riportata:

	Servizio completo	Solo andata / solo ritorno
1^ Figlio	€. 100,00	€. 55,00
2^ Figlio	€. 75,00	€. 40,00
3^ Figlio ed oltre	€. 60,00	€. 35,00

- di quantificare come di seguito la tariffa per le **uscite didattiche preventivate** e finanziate dall'Amministrazione comunale e con la contribuzione delle famiglie (art. 5 del vigente regolamento per il servizio di trasporto scolastico).

Rimborso costo orario lordo autista scuolabus	€ 14,25
Rimborso per carburante, ammortamento tecnico per ogni Km di percorrenza	€. 0,50
Costo ora/Km.	€ 14,75
Riduzione del 30% a carico del bilancio comunale	€. 4,42

Contribuzione famiglie € 9,97 costo autista orario + 0,35 Km

- **di confermare** le tariffe per la chiusura dei loculi cimiteriali, prevedendo i seguenti importi:

A- CHIUSURA LOCULO FRONTALE	€. 96,00
B- CHIUSURA LOCULO APERTO LATERALMENTE	€. 144,00
C- CHIUSURA COLOMBAIO	€. 60,00
D- ESTUMULAZIONE SALME	€. 96,00
E- ESTUMULAZIONE DA TOMBA DI FAMIGLIA	€. 144,00
F- ESUMAZIONE SALMA	€. 144,00
G- SPOSTAMENTO SALMA	€. 60,00
H- INUMAZIONE SALMA	€. 144,00
I- DIRITTO FISSO COMUNALE PER TRASPORTO SALMA Art. 19 comma 2 e 3 DPR 285/1990	€. 30,98

tariffa massima che l'Impresa di Pompe funebri può richiedere al privato per il trasporto salma(Art. 16 DPR 285/90) € 100,00

- alla **colonia marina**, aggiornate con atto Deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2005. Gli importi delle quote di partecipazione passano a:
 - a) 1^ figlio € 50,00
 - b) 2^ figlio e successivi € 40,00

- al **museo**, le cui tariffe sono state aggiornate con atto Deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2005. Gli importi degli ingressi sono:
 - a) Ingresso singolo € 2,50
 - b) Comitive da 10 persone in poi € 2,00
 - c) Ragazzi e scuole € 1,50

- all'uso della **Palestra Comunale**, stabilite con Deliberazione di Consiglio 3 del 31/03/2005. Gli importi sono:
 - a) Utenti non residenti e società esterne per ogni ora € 25,00
 - b) Utenti residenti e società comunali varie per ogni ora € 10,00

- all'uso del **Campo di Calcio**, "F.lli Mastrocola, stabilite con Deliberazione di Consiglio 13 del 26/05/2003. Gli importi che si prevedono sono:
 - a) Per ogni ora di uso del campo senza illuminazione € 250,00
 - b) Per ogni ora di uso del campo con illuminazione € 310,00

RITENUTO inoltre di prevedere per il servizio **Casa di riposo** le seguenti tariffe:

Retta per ospite autosufficiente	€ 890,00
Retta per ospite semi autosufficiente	€ 1.030,00
Retta per ospite non autosufficiente	€ 1.200,00

Di **quantificare** in differenza il bonus da riconoscere mensilmente agli ospiti compresi nella categoria residenti:

bonus per ospite autosufficiente	€ 160,00
bonus per ospite semi autosufficiente	€ 200,00
bonus per ospite non autosufficiente	€ 240,00

Di quantificare inoltre in merito al Servizio mensa anziani presso la Casa di Riposo la tariffa e/o contribuzione per il consumo del pasto: €5,68 per il pranzo, € 2,58 per la cena e € 1,00 per la colazione;

RITENUTO infine di confermare per il servizio Centro per l'infanzia con pasto e sonno le seguenti tariffe:

mezza giornata	€ 165,00
intera giornata	€ 215,00
orario intermedio	€ 185,00
costo pasto	€ 2,50
servizio baby parking sab mattino	€ 4,00 all'ora con riduz.20% per 2^ figlio (*)
servizio baby parking bamb. scuola materna	€ 2,00 all'ora

(*) Tale servizio viene attivato tenuto conto del numero di richieste del servizio medesimo

Tutto ciò premesso e considerato propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 42 e 48 del D.L.vo n. 267/2000;

Visti gli appositi pareri favorevoli, espressi, per quanto di competenza, ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili.

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone alla Giunta Comunale:

1. Di approvare la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare per quanto sopra espresso le tariffe, le imposte e le aliquote o contribuzione per tutti i servizi comunali come meglio descritte nel documento istruttorio in premessa che s'intende qui di seguito integralmente riportata, sottoponendo all'attenzione del Consiglio Comunale la conferma delle attuali aliquote irpef in base agli scaglioni di reddito, come sopra indicati e delle aliquote imu/tasi come già deliberate lo scorso anno e tenuto conto di quanto specificato in premessa;
3. di confermare altresì le tariffe, di cui agli allegati 1, 2 e 3, relative rispettivamente ai diritti sulle pubbliche affissioni, all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa occupazione suolo pubblico;
4. di rimandare a specifica deliberazione di Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe Tari, sulla base di quanto indicato in premessa;
5. di dare atto che la determinazione delle tariffe e contribuzioni, come sopra segnalato, è stata effettuata per garantire le entrate necessarie a far fronte alle iniziative, ai programmi che l'Amministrazione intende portare avanti nel corrente anno, per assicurare la continuità e l'erogazione dei servizi, contenendo il carico contributivo dei cittadini;
6. di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del Tuel 267/2000.

Inoltre, vista l'urgenza per le ragioni in narrativa esposte,

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1deg.c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Li 27/12/2017

Responsabile del III Settore
Dott.ssa Federica Paoloni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1deg. c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Li 27/12/2017

Responsabile del III Settore
Dott.ssa Federica Paoloni

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;
Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, 1deg. comma, del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto Comunale;
CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge anche in riferimento alla dichiarazione di immediata eseguibilità;

DELIBERA

PROPOSTA APPROVATA

INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;
CON pari voto unanime verbalmente reso:

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.-

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Catalini Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 23-01-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana
